

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	9/2014
TITOLO	2013.1.10.21.624
	2014.1.10.4.1
LEGISLATURA	IX

Il giorno 21 marzo 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X (ORA VODAFONE OMNITEL X)



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d.lgs. 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 8 novembre 2011 (titolo n. 1.10.21/624), con la quale X, rappresentata dall'Avv. X e domiciliata presso lo studio di questi nel comune di X, Via X, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Vodafone Omnitel X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede amministrativa nel Comune di Ivrea, via Jervis 13, rappresentata dall'avv. X Pellegrin ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, nel Comune di X, via X, e con la società Fastweb X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel comune di X, via X, relativamente all'utenza telefonica n. 000;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 40636/2012);

VISTA la memoria di Vodafone Omnitel X (prot. 46809/2012), regolarmente trasmessa a parte istante;



VISTA la replica di parte istante (prot. 7532/2013), regolarmente trasmessa a controparte;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione (prot. n. 14075/2013) nel corso della quale parte istante e Fastweb X hanno raggiunto un accordo per i fatti di cui si controverte, mentre la società Vodafone Omnitel X, pur regolarmente convocata, come da nota prot. 10474/2013, non è comparsa in udienza;

VISTI gli ulteriori atti del procedimento;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (prot. NP.2014.528);

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 21 marzo 2014;

A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia X (di seguito X) chiede un indennizzo pari ad euro 2.000,00 per mancata migrazione dall'operatore Fastweb X all'operatore Vodafone Omnitel X

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la presente controversia è riferita al solo operatore Vodafone Omnitel X e non al gestore Fastweb X, avendo quest'ultimo e parte istante raggiunto un accordo in sede di udienza di discussione, come risulta da verbale (prot. n. 14075/2013.)

Nel merito la controversia può essere divisa in 2 capi: a) mancata migrazione; b) spese di procedura.

- a) La domanda è infondata e da rigettare secondo le argomentazioni che seguono. Dall'istruttoria emerge che in data 14 aprile 2010 l'istante prestava il proprio consenso alla migrazione dell'utenza interessata dall'operatore Fastweb X a Vodafone Omnitel X (di seguito Vodafone). Come si evince dalla documentazione in atti, Vodafone, in qualità di operatore "Recipient", ha attivato tre procedure di migrazione. In particolare, la prima è stata avviata da Vodafone il 15 aprile 2010 ed è stata bocciata il 22 aprile 2010 in fase 2 dall'operatore "Donating", con la seguente causale di scarto: "Disservizio al cliente per incompletezza dei DN associati all'accesso: "servizi ancora attivi". La seconda è stata avviata il 5 maggio 2010 ed è stata bocciata l'11 maggio 2010 dal "Donating" con causale



di scarto: “DN non associato all’accesso da migrare”. La terza è stata avviata il 15 giugno 2010 e scartata il 21 giugno 2010 per “Cliente in cessazione o cessato”. Pertanto, nessuna delle tre procedure avviate da Vodafone è andata a buon fine. Tuttavia, le causali di scarto che hanno impedito il proseguimento della procedura di migrazione, con specifico passaggio alla fase 3, risultano previste nell’allegato 5 dell’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS. Il comportamento di Vodafone, dunque, è da ritenere legittimo. Alla luce di quanto sopra, quindi, si rigetta la domanda di indennizzo per mancata migrazione avanzata da parte istante.

- b) In relazione alle spese di procedura si ritiene non procedere ad un loro riconoscimento in virtù dell’esito della definizione e sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. 529/09/CONS.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all’unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Si rigettano le domande per le motivazioni di cui ai punti a) e b).

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno, come previsto dall’art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell’art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Ai sensi dell’art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.



Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza